



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1684 del 2022, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Di Giunta, Clelia Lucrezia Ludovica Principato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Catania, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

Prefettura di Catania, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione, del provvedimento di divieto di detenzione armi e munizioni Prot n.-OMISSIS-.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell'Ufficio Territoriale del Governo Catania;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2022 il dott. Pancrazio Maria Savasta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I. In data-OMISSIS- la Prefettura di Catania ha notificato all'odierno ricorrente la comunicazione di avvio del procedimento volto all'adozione del divieto di detenzione armi e munizioni.

Ciò in quanto "è stato controllato unitamente a soggetti (anche destinatari dell'Avviso Orale del Questore e affidati in prova al servizio sociale) che annoverano precedenti e pregiudizi per lesioni, ingiurie, furto, violazione della normativa sugli stupefacenti, rissa, violazione della normativa sul controllo delle armi. E precisamente: il -OMISSIS-.

Inoltre, il padre è stato controllato unitamente a soggetti (tra cui sottoposti agli arresti domiciliari, alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e uno destinatario di decreto di divieto detenzione armi) che annoverano precedenti e pregiudizi per associazione per delinquere di tipo mafioso, truffa, violazione delle normative sul controllo delle armi e di quella sugli stupefacenti, violazione di sigilli, gioco d'azzardo e reati contro la Pubblica Amministrazione, destinatario di decreto di divieto detenzione armi, usura, falso, truffa, lesioni e minaccia.

E precisamente: 01.05.2012 ore 16,35 a Giarratana (RG) in Corso XX Settembre; 02.03.2003 ore 09,37 a bordo di autovettura a Giardini Naxos (ME) S.S. 114; 23.04.2006 ore 08,30 a bordo di autovettura a Roccella Valdemone (ME) S.P.2; 25.03.2006 ore 11,07 a bordo di autovettura a Malvagna (ME) pressi cimitero.

E ancora, la madre è stata segnalata, in data 22.08.2014, per la violazione del reato di cui all'art. 256, c. 2, D. Lgs. 152/2006 il 27.03.2019 ore 15,28 a bordo di autovettura a Villa San Giovanni - Via Marconi".

A seguito della suddetta comunicazione, in data 23.11.2021, il ricorrente presentava, a mezzo del proprio difensore delle memorie difensive.

Ciononostante, il Prefetto di Catania, sulla scorta delle medesime argomentazioni trasfuse nel richiamato preavviso e riferendosi alla nota del Questore di Catania del-OMISSIS-con la quale è stato proposto il divieto di detenzione armi, adottava il conseguente provvedimento Prot n.-OMISSIS-.

Con ricorso notificato il 9.11.2022 e depositato il 10.11.2022, il ricorrente ha impugnato siffatto provvedimento, affidandosi alle seguenti censure:

1) Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Difetto di istruttoria e di motivazione.

Assume parte ricorrente che, ai sensi dell'art. 39 (R.D. n. 773/1931, n.d.r.), il divieto delle armi avrebbe potuto essere adottato soltanto nel caso di persona ritenuta capace di abusarne.

Nel caso di specie, vanno esaminati i singoli episodi, posti a fondamento del provvedimento impugnato:

Sui controlli del ricorrente.

- il 27.03.2019 ore 15,28 a bordo di autovettura a Villa San Giovanni - Via Marconi. Il sig.-OMISSIS-si trovava in auto in compagnia del padre e dell'Avv. -OMISSIS-.

Quest'ultimo sarebbe stato assolto perché il fatto non sussiste. Sarebbe, pertanto, illogico e abnorme fondare un divieto di detenzione per il sol fatto di essersi trovato in auto con un soggetto querelato e successivamente assolto.

- il 13.06.2008 alle ore 03,48 a bordo di autovettura a Giardini Naxos in Corso Umberto.

La notte del proprio diciottesimo compleanno il ricorrente si trovava in compagnia di alcuni ragazzi dei quali non era assolutamente a conoscenza di eventuali precedenti.

Sui controlli del padre del ricorrente.

Assume preliminarmente, il ricorrente di non essere convivente con il padre.

In ogni caso, tutti i controlli cui si riferisce il provvedimento impugnato sarebbero stati occasionati da esigenze lavorative.

In particolare, il padre del ricorrente ha un rapporto lavorativo ultradecennale con l'impresa ecologica di -OMISSIS-& C. S.A.S..

Per quanto concerne il fermo del 2.03.2003 il sig. -OMISSIS- era in servizio come caposquadra. Anche il controllo del 25/03/2006 è accaduto per ragioni di servizio. Ciò in quanto il predetto, assunto allora dalla -OMISSIS-s.p.a., si trovava, sempre come caposquadra, con degli operai presso il cimitero di Malvagna dove si stava effettuando il diserbo dell'area.

Per quanto concerne il controllo del 23/04/2006 il padre dell'odierno ricorrente si trovava a bordo del mezzo aziendale e stava effettuando il controllo dei 27 comuni che gli erano stati assegnati dal datore di lavoro.

Da ultimo, il controllo del 2012 è avvenuto mentre il padre del ricorrente si trovava a Giarratana. Egli stava aspettando il sig. -OMISSIS-e veniva salutato da un soggetto di Fiumefreddo di Sicilia, il quale non si trovava in auto con il predetto.

Sulla denuncia della madre del ricorrente.

La motivazione, in questo caso, sarebbe irragionevolmente fondata su una denuncia della madre dell'amministrato per omesso versamento IVA, il cui procedimento si sarebbe concluso con l'assoluzione con formula piena perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

2) Eccesso di potere sotto l'ulteriore profilo del difetto di istruttoria e di motivazione.

2.1) Assenza della valutazione complessiva della personalità del ricorrente

Assume il ricorrente che il provvedimento impugnato avrebbe irragionevolmente obliterato un giudizio sulla sua personalità complessiva, soggetto incensurato, senza, per altro, chiarire la stessa conducente degli asseriti controlli di polizia e senza che gli stessi siano descrittivi degli specifici soggetti coinvolti e della effettiva frequentazione degli stessi.

3) Eccesso di potere sotto il profilo della violazione del principio di ragionevolezza.

Il giudizio sull'affidabilità deve essere concreto e attuale; nel caso di specie è riferito a eventi datati, mentre l'unico episodio teoricamente rilevante risalirebbe al 2008.

4) Eccesso di potere sotto il profilo della irragionevolezza, abnormità e ingiustizia manifesta.

Secondo il novellato art. 43 comma 2, T.U.L.P.S., come modificato dal D.lgs. n. 104/2018, non incorre nel divieto un soggetto pur condannato per reati di violenza quali rapina, lesioni e minacce abbia ottenuto la riabilitazione.

In considerazione del nuovo quadro normativo meno rigido, un soggetto condannato e riabilitato per i reati sopra elencati può, oggi, portare armi. Assume il ricorrente che, *a fortiori*, potrà meramente detenerle chi, come questi, non è mai stato condannato per nessun reato.

5) Violazione e falsa applicazione dell'art. 10 bis, l. n. 241/1990. Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione e irragionevolezza.

Sostiene parte ricorrente che, nel caso di specie, la P.A. non ha motivato alcunché in ordine alle esaustive e complete controdeduzioni presentate dall'odierno ricorrente per il tramite del proprio difensore in data 13.03.2019.

Costituitasi, l'Amministrazione intimata ha concluso per l'infondatezza del gravame.

All'Udienza camerale del 7.12.2022, previo avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

II. Il ricorso è fondato.

Va premesso, in riferimento al quinto motivo, altrimenti fondato, che nulla parte ricorrente ha sostenuto in riferimento al controllo nei suoi confronti risalente al 2008.

Tanto chiarito, la Sezione ha avuto modo di precisare (cfr. T.A.R. Catania, I, 29.12.2020, n. 3608) che «merita piena adesione il consolidato orientamento giurisprudenziale a mente del quale l'Autorità di Pubblica Sicurezza, dovendo perseguire la finalità di prevenire la commissione di reati e/o di fatti lesivi dell'ordine pubblico, ha un'ampia discrezionalità nel valutare l'affidabilità della persona di far buon uso delle armi, con il corollario che i provvedimenti concessivi dell'autorizzazione alla detenzione e del porto di armi postulano che il beneficiario di essa sia indenne da meri elementi di vita improntata a pessime osservanze delle norme penali e di tutela dell'ordine pubblico, nonché delle comuni regole di buona convivenza civile, sì che non possano emergere sintomi e sospetti di utilizzo improprio dell'arma in pregiudizio ai tranquilli e ordinati rapporti con gli altri consociati (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 10 ottobre 2019, n. 1724; T.A.R. Piemonte, sez. II, 20 febbraio 2019, n. 208).

<L'ampia discrezionalità dell'Autorità di pubblica sicurezza deriva, innanzitutto, dall'assenza, nel nostro ordinamento, di posizioni di diritto soggettivo con riguardo alla detenzione e al porto di armi, costituendo tali situazioni delle eccezioni al generale divieto di cui all'art. 699 cod. pen. e all'art. 4, comma 1, legge 18 aprile 1975, n. 110 (cfr. Corte cost. 16 dicembre 1993, n. 440; Corte cost. 11 febbraio 1981, n. 24).

<Il Giudice delle leggi ha altresì evidenziato che l'eccezione al normale divieto di portare le armi può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle armi stesse, così da scagionare dubbi o perplessità sotto il profilo dell'ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività, dovendo essere garantita anche l'intera, restante massa dei consociati sull'assenza di pregiudizi (di qualsiasi genere) per la loro incolumità ed imponendosi un controllo più penetrante rispetto a quello relativo a provvedimenti permissivi di tipo diverso (cit. Corte cost., 16 dicembre 1993, n. 440).

<La facoltà di detenere e portare armi corrisponde, invero, ad un interesse del privato ritenuto cedevole di fronte al ragionevole sospetto di abuso della facoltà medesima, il cui soddisfacimento recede al cospetto dell'esigenza di evitare rischi per l'incolumità pubblica e per la tranquilla convivenza della collettività, sicché l'Amministrazione può legittimamente negare la detenzione e il porto d'armi anche qualora la condotta dell'interessato presenti soltanto segni di pericolosità o semplici indizi di inaffidabilità (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 20 agosto 2019, n. 753; T.A.R. Piemonte, sez. I, 5 giugno 2018, n. 693).

<Sotto altro profilo, l'ampia discrezionalità de qua deriva dalla circostanza che il compito dell'Autorità di Pubblica Sicurezza in materia non è sanzionatorio o punitivo, ma è quello di natura cautelare consistente nel prevenire abusi nell'uso delle armi a tutela della privata e pubblica incolumità (cfr. Cons. Stato, sez. I, 17 febbraio 2020, n. 431; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 30 aprile 2019, n. 1188); di conseguenza, in tale quadro il controllo effettuato dall'Autorità di pubblica sicurezza viene ad assumere connotazioni particolarmente pregnanti e severe e spetta al prudente apprezzamento di detta Autorità l'individuazione della soglia di emersione delle ragioni impeditive della detenzione degli strumenti di offesa (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, 4 maggio 2020, n. 4640; T.A.R. Emilia Romagna, Parma, sez. I, 22 gennaio 2019, n. 16).

<Pertanto, ai fini della revoca (o del diniego dell'autorizzazione) possono assumere rilevanza anche fatti isolati, ma significativi, potendo altresì l'Amministrazione valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato diversi, sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, concretamente avvenuti, anche non attinenti alla materia delle armi, da cui si possa desumere la non completa "affidabilità" all'uso delle stesse (cfr. Cons. Stato, sez. III, 29 aprile 2019, n. 2772; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, 21 novembre 2019, n. 13379).

<Sotto il profilo applicativo, il carattere accentuatamente discrezionale del giudizio in ordine all'affidabilità nell'uso delle armi comporta poi la legittimità anche del ricorso a valutazioni della capacità di abuso fondate su considerazioni probabilistiche e su circostanze di fatto assistite da meri elementi di fumus, in quanto nella materia de qua l'espansione della sfera di libertà dell'individuo è destinata a recedere di fronte al bene della sicurezza collettiva (cfr. T.A.R. Veneto, sez. I, 28 maggio 2019, n. 658).

<Ritiene il Collegio, purtuttavia, che l'ampia discrezionalità di cui gode l'Autorità di pubblica sicurezza in subjecta materia vada declinata all'esito di un'adeguata e puntuale istruttoria, di cui deve essere data intelligibile contezza nella motivazione del provvedimento, sì da consentire il controllo in sede giurisdizionale (arg. ex T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sez. I, 12 dicembre 2017, n. 371).

< . . . Secondo consolidato e condiviso orientamento interpretativo, in linea generale, il mero rapporto parentale . . . non può fondare, non almeno in termini automatici, un giudizio di disvalore o di prognosi negativa in materia di armi (cfr. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 8 giugno 2017, n. 275).

< L'Amministrazione procedente non può denegare il permesso di porto d'armi limitandosi ad addurre il solo fatto che il richiedente è legato da rapporto di parentela o di affinità con pregiudicati, senza in concreto valutarne l'incidenza in ordine al giudizio di affidabilità e/o probabilità di abuso delle armi, in quanto la valutazione della possibilità di abuso, pur fondandosi legittimamente su considerazioni probabilistiche, non può prescindere da una congrua ed adeguata istruttoria, della quale dar conto in motivazione, onde evidenziare le circostanze di fatto che farebbero ritenere il soggetto richiedente pericoloso o comunque capace di abusi, per cui è necessario che il provvedimento con cui viene disposto il diniego sia fondato su una valutazione del comportamento complessivo del soggetto interessato, idonea a sorreggere il giudizio prognostico di non affidabilità in merito al buon uso delle armi (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 29 aprile 2019, n. 2292), che nel caso di specie è mancata.

< Il contesto familiare può assumere considerazione nel giudizio valutativo dell'Autorità procedente solo qualora sia dimostrata la capacità o anche solo la possibilità di incidenza dello stesso sul modus agendi del destinatario dell'atto (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, 23 agosto 2016, n. 2163).

< Si vuol con ciò evidenziare che l'Amministrazione ben può dedurre la possibilità di abuso del titolo con riferimento al contesto familiare del soggetto interessato e anche in assenza di precedenti penali in capo a quest'ultimo, ma nel provvedimento di diniego non può limitarsi ad evidenziare la sussistenza di ostativi vincoli di parentela ovvero di affinità con persone pregiudicate, dovendo accertare in concreto se i vincoli in questione siano tali da determinare un aumento dell'indice di probabilità di abuso delle armi, da valutarsi in relazione a specifici fatti o parametri, quali ad esempio la comprovata coabitazione con le persone pregiudicate o comunque la loro frequentazione, ovvero un giudizio sulla attualità del pericolo da questi rappresentato (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 30 aprile 2019, n. 1186).

< Come, infatti, affermato dalla giurisprudenza prevalente, in materia di armi la valutazione di inaffidabilità del soggetto è affidata all'Autorità amministrativa, secondo un apprezzamento discrezionale, purché congruamente motivato avuto riguardo a circostanze di fatto specifiche (cfr. T.A.R. Piemonte, sez. I, 29 marzo 2017, n. 430)>.

Inoltre (cfr. T.A.R. Catania IV, 11.10.2016, n. 2495), <la lettura dell'art. 43 T.U.P.S., in ordine al necessario riscontro dell'affidabilità al buon uso delle armi da parte del titolare dell'autorizzazione di porto e custodia di armi, impone peraltro non solo una ricognizione della personalità del titolare della stessa, ma altresì l'accertamento e l'evidenza di tutte le circostanze di fatto in ordine ad elementi di probabilità sul corretto esercizio del dovere di custodia delle armi, onde evitare la sottrazione delle stesse ad opera di soggetti non autorizzati, con presumibile pericolo per la pubblica incolumità.

< "Più in particolare, con riferimento a fattispecie simili a quella in esame, è stato rilevato che legittimamente l'amministrazione revoca il porto d'armi ad un soggetto, pur essendo questi incensurato, solo perché è parente di un pregiudicato, nel timore che quest'ultimo possa, esigere, vantando diritti morali, aiuto da parte dei suoi congiunti, anche in presenza del provvedimento di divieto di porto d'armi (Tar Reggio Calabria, 21 marzo 2003, n. 226; Tar Valle d'Aosta, 14 novembre 2001 n. 177; Tar Palermo, 13 ottobre 1999 n. 1978; Tar Catanzaro, 28 settembre 1998, n. 811).

<< "Ma è stato, altresì, correttamente rilevato che il contesto familiare può assumere considerazione nel giudizio valutativo dell'autorità procedente solo qualora sia dimostrata la capacità o anche solo la possibilità di incidenza dello stesso sul modus agendi del destinatario dell'atto, mentre una motivazione, fondata unicamente sul vincolo di parentela rischierebbe di creare una fattispecie di responsabilità oggettiva (Tar Napoli, III, 25 Febbraio 2003, n. 1749)">.

Tanto premesso, appare evidente che nessun riferimento sussiste rispetto alle eventuali "interferenze" rispetto alla posizione del padre del ricorrente, relazionata, per altro, a episodi datati.

Non appare smentiti, seppur non dimostrato, che quanto addebitato alla madre del ricorrente sia stata oggetto di sentenza assolutoria.

In ogni caso, la tipologia di reato non sembra potersi collegare a un'ipotesi rilevante nel caso di specie, ove più, per altro, addebitata a un parente non convivente.

Rimangono gli addebiti mossi al ricorrente.

Coglie nel segno questi, anche in riferimento a quanto contestato al padre, laddove assume con la seconda e la terza censura, che gli asseriti controlli, descritti in maniera generica e impersonale non solo nel provvedimento impugnato, ma anche nella nota questoriale con la quale si propone la misura avversata (di guisa che non è possibile predicare di integrazione motivazionale *per relationem*) non sono riconducibili (appunto, così come descritti) a vere frequentazioni, di guisa che possa scaturire un giudizio di inaffidabilità del ricorrente.

Del resto, la mancata descrizione del contesto, puntualmente diversamente rappresentato in ricorso, ma non contraddetto dalla Difesa erariale, degli stessi controlli, in disparte la loro datazione, invero non sembra rendere logico il giudizio offerto dal provvedimento di inidoneità del ricorrente.

Né è possibile fare scudo alla legittimità del provvedimento il riferimento alla fase "avanzata" dei provvedimenti del tipo in esame, riferendosi alla non necessità della insussistenza di condanne penali, posto che l'argomento, ove non riferito al soggetto interessato, nel caso incensurato, proverebbe troppo, obliterando la circostanza che andrebbe comunque dimostrata (o argomentata) una pericolosità sociale del soggetto controllato unitamente al ricorrente, che, nel caso, non solo non è rappresentata sotto il profilo oggettivo, ma neanche sotto quello soggettivo.

Invero, della fattispecie di reato riferita al controllo "recente" del 2019 nulla si dice, così come negli altri casi riferiti sia al ricorrente che al di lui padre, né sotto il concreto profilo oggettivo, individuando le singole ipotesi al controllo effettuato, né sotto il profilo soggettivo, indicando i soggetti controllati attinti dalle fattispecie di reato o sanzionatorio solo genericamente elencati nella premessa del provvedimento impugnato e, si ribadisce, in maniera affrettata e senza soggettivizzazione con i singoli episodi di controllo.

In altri termini, la motivazione è affidata a episodi meramente elencati e non singolarmente ricondotti a soggetti specifici.

Conclusivamente, il provvedimento impugnato è affluito dal contraddittorio difetto di motivazione, in quanto quest'ultima è assolutamente generica e riferita a circostanze datate e non attualizzate con argomenti che possano giustificare l'inidoneità del ricorrente all'uso delle armi.

Consegue l'accoglimento del ricorso, l'annullamento del provvedimento impugnato, fatti salvi i motivati provvedimenti da eventualmente adottare sulla scorta delle circostanziate osservazioni contenute nel ricorso esaminato e conformandosi a quanto rappresentato con la presente decisione.

Le spese di giudizio possono tuttavia compensarsi tra le parti, in considerazione dell'accoglimento derivato da inadempimenti formali, sia pur rilevanti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento della generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Pancrazio Maria Savasta, Presidente, Estensore

Agnese Anna Barone, Consigliere

Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Pancrazio Maria Savasta

IL SEGRETARIO